



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Documento di consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica ha a oggetto: *i)* le proposte di modifica alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 (di seguito, Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML); *ii)* il “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sugli aspetti di novità recati dalle proposte di modifica alle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML e dal Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, che costituisce parte integrante delle predette Disposizioni. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito web della Banca d’Italia, tramite PEC oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML, integrate per introdurre i nuovi obblighi segnaletici, e del Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, che saranno pubblicati sul sito *web* dell’Istituto. In linea con il Provvedimento del 9 luglio 2019, la Banca d’Italia darà conto, con apposito documento (“resoconto della consultazione”), della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del testo finale. Salvo diversa indicazione dei rispondenti,

anche le osservazioni e i commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopone a consultazione pubblica la bozza delle modifiche alle “Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML”, integrate per introdurre l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere alla Banca d’Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, e del “Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio”, che individua le segnalazioni e fissa le regole per la loro compilazione.

L’acquisizione di informazioni strutturate in materia AML/CFT è essenziale per la definizione da parte della Banca d’Italia di processi efficienti per l’analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; i dati trasmessi dagli intermediari con le segnalazioni di vigilanza prudenziale e le segnalazioni aggregate SARA non rappresentano una base sufficiente per il raggiungimento di quest’obiettivo. Per questo motivo, la Banca d’Italia, a partire dal 2022, ha avviato una rilevazione strutturale dei dati e delle informazioni rilevanti per finalità AML/CFT attraverso un questionario antiriciclaggio sottoposto in formato *excel* a tutti gli intermediari vigilati, secondo una prassi molto diffusa a livello europeo.

In base all’art. 7, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 231/2007 – che consente alle Autorità di vigilanza di richiedere l’invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con le modalità e nei termini stabiliti nelle proprie Disposizioni secondarie – si ritiene opportuno trasformare la raccolta di dati effettuata attraverso il questionario in una segnalazione che presenti la forma, gli schemi e i controlli tipici del sistema segnaletico della Banca d’Italia.

La nuova modalità di trasmissione delle informazioni consentirà alla Banca d’Italia di acquisire il *set* di dati in modo sistematico e strutturato e, al contempo, agli intermediari di rendere più efficienti i loro sistemi per la trasmissione delle informazioni attraverso, ad esempio, l’utilizzo di forme di automazione.

Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione si rivolge a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, alle associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati, e a ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d’Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non è stata effettuata. Le motivazioni sono illustrate nel paragrafo 1 della “Premessa al documento di consultazione”.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d’Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

– sna@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure

– Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio, Via Piacenza, 6, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: SNA.CoopInterRegolProcVigAnt@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella *mail* di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, i testi finali delle Disposizioni e del Manuale verranno pubblicati, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un “resoconto della consultazione” e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Premessa al documento di consultazione

1. Oggetto della consultazione e analisi di impatto della regolamentazione

I documenti che si sottopongono a consultazione pubblica contengono: *i*) le proposte di modifica alle Disposizioni della Banca d'Italia sull'organizzazione e i controlli interni AML, integrate per introdurre l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio; *ii*) il "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio", che individua le predette segnalazioni e fissa le regole per la compilazione delle stesse.

Le nuove previsioni sono basate sull'articolo 7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 231/2007 che, nel disciplinare i poteri delle Autorità di vigilanza di settore, prevede che esse possano richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni sull'organizzazione e i controlli interni AML o sull'adeguata verifica, di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, nelle Disposizioni sull'organizzazione e i controlli interni AML è stata introdotta la Parte ottava, che stabilisce l'obbligo segnaletico e fissa, in linea generale, le modalità, la periodicità e il termine per l'inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia. Questa Parte rimanda a un apposito manuale operativo – il Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio – che costituisce parte integrante delle Disposizioni e disciplina nel dettaglio il contenuto, gli schemi e le modalità di invio delle segnalazioni.

Il patrimonio informativo derivante dalle nuove segnalazioni consentirà alla Banca d'Italia di disporre di una base dati ampia, omogenea e sistematica e di dotarsi di procedure e controlli più strutturati per la raccolta e la verifica dei dati in materia AML/CFT, rendendo così più efficienti i processi a supporto delle attività di analisi.

Con riguardo al contenuto delle segnalazioni, si precisa che esso non presenta carattere di novità: i dati e le informazioni richiesti, infatti, sono gli stessi rispetto a quelli che gli intermediari vigilati sono già tenuti a trasmettere annualmente alla Banca d'Italia attraverso il questionario AML, in formato *excel* ⁽¹⁾. Come noto, la somministrazione del questionario è stata preceduta – nel 2022 – da una consultazione dell'industria attraverso una riunione che ha coinvolto le associazioni, la richiesta di contributi scritti tramite il sito *internet* e la sottoposizione del questionario – in via sperimentale – a un ampio campione di intermediari. A seguito della *survey* campionaria, è stato richiesto agli intermediari di compilare il questionario nel 2023 e 2024, che è quindi diventato uno strumento conosciuto e ampiamente utilizzato dall'industria. Gli intermediari sono stati aggiornati sugli esiti delle rilevazioni.

L'elemento di novità è invece costituito dall'evoluzione della modalità di trasmissione delle informazioni in una segnalazione di vigilanza strutturata. Le ragioni alla base di questa scelta risiedono nel progressivo affinamento nel corso degli ultimi anni del patrimonio informativo acquisito attraverso il questionario *excel*. Ciò, da un lato, ha determinato la necessità per la Banca d'Italia di acquisire il *set* di dati in modo sistematico e strutturato; dall'altro, offre agli intermediari l'opportunità di rendere più efficienti i loro sistemi e processi per la trasmissione delle informazioni attraverso l'utilizzo, ad esempio, di forme di automazione.

In linea con le indicazioni del questionario, la nuova segnalazione ha una periodicità annuale, con data di riferimento 31 dicembre e periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli intermediari sono tenuti a fornire le informazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, in tempo utile per l'avvio del ciclo di analisi in materia di antiriciclaggio. La prima segnalazione sarà riferita al 31 dicembre 2024. Il termine per l'invio dei dati sarà il 31 marzo 2025. La segnalazione sarà trasmessa tramite il canale *Infostat* in formato XML.

(1) Cfr. [Comunicazione del 20 ottobre 2022](#) pubblicata sul sito.

Si propone inoltre di anticipare al 31 marzo il termine per la trasmissione alla Banca d'Italia del documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e della relazione annuale della funzione antiriciclaggio, che verrebbe così allineato al termine per l'inoltro delle segnalazioni periodiche.

Infine, in coerenza con quanto previsto per l'invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario (segnalazioni S.A.R.A.) e delle comunicazioni oggettive, nelle Disposizioni viene chiarito che la trasmissione delle segnalazioni periodiche è curata dalla funzione antiriciclaggio.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 ⁽²⁾, non è stata effettuata un'analisi di impatto della regolamentazione. Infatti, considerata la sostanziale omogeneità dei contenuti delle segnalazioni rispetto alle informazioni richieste nel questionario (la cui elaborazione, come detto, è stata oggetto di un'ampia interlocuzione con il mercato), si ritiene che le nuove norme non comportino costi addizionali e non hanno quindi impatti significativi sui destinatari.

Alla luce di ciò, considerato che la nuova disciplina in materia di segnalazioni riprende quasi interamente il contenuto di indicazioni già conosciute e ampiamente seguite dagli intermediari, ai fini della consultazione si invitano i rispondenti a formulare le loro osservazioni, in particolare, sugli elementi di novità introdotti dalle nuove disposizioni (anticipazione del termine per l'invio alla Banca d'Italia del documento di autovalutazione e della relazione annuale, trasmissione delle segnalazioni a cura della funzione antiriciclaggio).

2. *Principali contenuti della nuova rilevazione*

In linea con la struttura del questionario, le segnalazioni si articolano in sette sezioni:

- nella **Sezione I – Clientela**, rivolta a **tutti i destinatari**, sono richieste informazioni sulle caratteristiche e sulla composizione della clientela, con riguardo ai clienti titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento e ai clienti che hanno eseguito operazioni occasionali nel periodo.
- nella **Sezione II – Canali distributivi**, rivolta a **tutti i destinatari**, sono richieste informazioni sulle modalità di identificazione della clientela acquisita nel periodo (in presenza, a distanza, tramite terzi).
- nella **Sezione III – Presenza all'estero**, rivolta **agli intermediari italiani**, è indicato se l'intermediario presta la propria attività istituzionale in libera prestazione di servizi presso altri paesi comunitari e, in caso affermativo, è riportato l'elenco di tali paesi.
- la **Sezione IV – Mandati fiduciari**, rivolta **alle società fiduciarie** iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, richiede di indicare il numero dei mandati per amministrazione fiduciaria e per servizi diversi dall'amministrazione fiduciaria e il valore dei mandati per amministrazione fiduciaria suddivisi per tipologia di mandato, di rapporto intrattenuto con la clientela e di beni oggetto dell'incarico.
- la **Sezione V – Presidi AML/CFT**, rivolta a **tutti i destinatari**, richiede informazioni sugli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- nella **Sezione VI – Informazioni di gruppo**, rivolta ai destinatari **capogruppo di gruppi bancari, di SIM o finanziari**, sono richieste informazioni sul modello organizzativo di delega delle SOS nel gruppo, sul numero e sulla quota di clienti comuni a più società del gruppo e sulla presenza nel gruppo di succursali o filiazioni stabilite in paesi terzi con ordinamenti che

⁽²⁾ Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

presentano limiti alla circolazione delle informazioni.

- infine, nella **Sezione VII – Contatti** sono segnalati i riferimenti del personale che può essere contattato per eventuali richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio.